



COMUNE DI VILLA BASILICA

PROVINCIA DI LUCCA

SPEDIZIONE

prot. N.

data

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 29/3/1996

OGGETTO: Erogazione gas metano - Istituzione servizio, scelta sistema di gestione -
Approvazione Regolamento per distribuzione e fornitura - Determinazioni.

L'anno millenovecentonovant asei e questo di Ventinove del mese
di marzo alle ore 21,00 in **VILLA BASILICA**
nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in
adunanza Straordinaria ed in Prima convocazione, nelle persone
dei Consiglieri Sigg.:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1. - CARDINOTTI Augusto	X		9. - PASSERI Eugenio	X	
2. - FAINA Antonio	X		10. - NESTI Roberto	X	
3. - MARZUCCHI Romano	X		11. - CALAMARI Danilo	X	
4. - BALLINI Giordano	X		12. - MESCHI Alvise	X	
5. - ANSALDI Giustina	X		13. - DERI Luca	X	
6. - PIERI Antonio		X			
7. - GHERA Veronica	X				
8.- ADAMI Siliana in BROGI		X			

(Sono presenti Consiglieri N. 11 Sono assenti Consiglieri N. 2)

Assiste il sottoscritto Sig. Cappello Dr. Alberto Segretario del Comune,

incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. Cardinotti Rag. Augusto nella sua veste di Sindaco

assume la presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta previa designazione a
scrutatori dei Consiglieri Sigg.:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente
adunanza.

Soc. Tip. Barbieri, Nucciolli & C. - Empoli - 010911

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione: "Erogazione gas metano - Istituzione servizio, scelta di gestione - Approvazione Regolamento per distribuzione e fornitura - Determinazioni";

Premesso che questo Comune ha chiesto ed ottenuto dalla Cassa DD.PP. un Mutuo di £.5.605.000.000.= per la realizzazione della rete di distribuzione del gas metano;

Visto che sono in corso le procedure per l'appalto dei lavori;

Visto che il servizio di distribuzione del gas dovrà essere gestito direttamente dal Comune e ravvisata quindi l'opportunità di approvare il relativo regolamento per la distribuzione e fornitura del gas metano;

Visto il regolamento predisposto dagli Uffici Comunali;

D E L I B E R A

1) Approvare il regolamento, con l'annessa tariffa riportata all'Art.12, per la distribuzione e la fornitura del gas metano, composto di n°19 Articoli e che, al legato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

LEGGE 142/90

Ufficio Tecnico:

Il Sottoscritto Funzionario Tecnico Vista la proposta di Deliberazione che precede, esprime parere favorevole sotto l'aspetto tecnico.

IL FUNZIONARIO TECNICO
(Geom. Gregori Libero)

Ufficio Ragioneria:

Il Sottoscritto Ragioniere Com.le vista la proposta di Deliberazione che precede, esprime parere favorevole sotto l'aspetto contabile.

IL RAGIONIERE COMUNALE
(Evangelisti Giocella)

Ufficio Segreteria:

Il Sottoscritto Segretario Comunale, vista la proposta di Deliberazione che precede, esprime parere favorevole in merito alla Legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cappello Dr. Alberto)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede,

Dopo breve discussione nel corso della quale i Consiglieri di Minoranza chiedono un rinvio dell'argomento al fine di meglio approfondire i contenuti del regolamento.

Udito l'intervento del Sindaco il quale, rilevata l'opportunità di approvare il regolamento, assicura che, in relazione alle contingenti necessità, lo stesso potrà essere modificato per meglio adeguarlo alle esigenze degli utenti o del Comune;

Con voti favorevoli n°7, nessuno contrario, n°4 astenuti (Nesti, Beri, Calamari Meschi)

D E L I B E R A

Approvare la proposta di deliberazione nei termini sopra formulati.

COMUNE DI VILLA BASILICA

provincia di Lucca

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE

E FORNITURA DEL GAS METANO.

Art. 1

LIMITI DELLA DISTRIBUZIONE

Il servizio gas del Comune di **VILLA BASILICA** distribuisce il gas, nel limite dell'estensione delle proprie reti e della potenzialità dei propri impianti a chiunque ne faccia richiesta scritta, intendendosi che, alla firma del contratto di utenza egli si obbliga a sottostare, senza riserve ed eccezioni, alle condizioni del presente Regolamento.

La fornitura è subordinata anche al rispetto degli accordi che il Servizio abbia in atto con le altre società ed enti distributori operanti nel medesimo territorio.

L'Amministrazione comunale porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni e per i danni che ne potessero conseguire.

In caso di deficienza, dovuta a qualsiasi causa di forza maggiore, di fornitura di gas, l'Amministrazione comunale potrà imporre ai consumi ed agli usi congrue limitazioni.

Le sospensioni, interruzioni o limitazioni delle forniture, come pure le oscillazioni di pressione, di potere calorifico, ecc. dovute a qualsiasi causa, non danno alcun diritto all'utente di richiedere rifusioni di danni, rimborso di spese o risoluzioni di contratto.

L'Amministrazione comunale con l'impegno della fornitura, non assume alcuna responsabilità verso l'utente o terzi per i danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo uso del gas.

Art. 2

RETE DI DISTRIBUZIONE

Le reti di distribuzione comprendono i tubi, con i loro rispettivi accessori (camerette di decompressione, pozzetti di intercettazione, ecc.) posati sulle aree pubbliche oppure su aree private.

Per la posa e l'ampliamento delle reti di distribuzione l'Amministrazione comunale può chiedere un contributo a fondo perduto nella misura e con le modalità in

vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Dette reti sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione comunale anche se sono state eseguite con parziale o totale contributo effettuato da utenti o terzi.

L'Amministrazione comunale ne cura la posa, l'ampliamento e la manutenzione.

La manutenzione è ad esclusivo carico dell'Amministrazione comunale salvo i casi di guasti provocati direttamente da terzi, nel qual caso l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di risarcimento dei danni.

Art. 3

DERIVAZIONI DI ADDUZIONE (comprese colonne montanti o salienti e loro derivazioni.)

Le derivazioni di adduzione comprendono i tubi, con i loro rispettivi accessori, che si staccano dalle reti di distribuzione per l'alimentazione degli impianti interni degli utenti, e giungono fino agli apparecchi di misura compresi.

La esecuzione delle sopradette opere di derivazioni, fino agli apparecchi di misura compresi, spetta all'Amministrazione comunale, la quale avrà il diritto, nei limiti consentiti dalle leggi, di far pagare anticipatamente al richiedente le spese da sostenere, a fondo perduto, e con le modalità in vigore all'atto della esecuzione dei lavori.

L'Amministrazione comunale, qualora, a fonte di più richieste provenienti da una determinata zona, nell'effettuare preventivi di addebito spesa, si trovi di fronte al rifiuto da parte di eventuali possibili utenti a sostenere la propria quota, compatibilmente con le proprie esigenze sia tecniche che finanziarie, si riserva la possibilità di sostituirsi finanziariamente e temporaneamente nei confronti dei rinunciatari.

Nel caso che tali rinunciatari dovessero chiedere successivamente di usufruire del servizio gas, questi saranno tenuti a pagare oltre che l'allacciamento singolo anche la quota parte aggiornata nei costi dovuta all'impianto precedentemente costruito con il contributo finanziario dell'Amministrazione comunale.

Anche le successive modifiche richieste dall'utente o dal proprietario del fondo o del fabbricato, o imposte da ragioni tecniche o provocate dall'utenza, sarà

chiesto, nei limiti consentiti dalle leggi, un rimborso spese a fondo perduto con le modalità in vigore all'atto della esecuzione del lavoro.

L'impianto dalla tubazione stradale fino al contatore rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione comunale, la quale, a proprie spese, ne curerà la manutenzione. L'impianto interno, invece, dal contatore agli apparecchi di utilizzazione per il collocamento dei quali, se necessario, dovrà chiedere alle autorità competenti le prescritte autorizzazioni, e di proprietà dell'utente o del proprietario del fabbricato.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di allacciare altri utenti, purchè non venga compromessa la regolarità di fornitura ai primi, sulle derivazioni di adduzione posate sul suolo pubblico come sulle parti esistenti in proprietà privata.

La manutenzione delle opere di derivazione per la fornitura del gas è a totale carico dell'Amministrazione comunale esclusivamente per la parte di sua proprietà.

Per la riparazione dei guasti sulle intere derivazioni, provocati da terzi, l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di risarcimento dei danni.

A chiunque altro è fatto divieto di manomettere, spostare, modificare, ecc. le derivazioni o parte di esse misuratore compreso.

Le responsabilità civili e penali verso persone e cose, inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle derivazioni di presa fanno capo esclusivo al proprietario dell'immobile dove sono collocate o all'utente, quando l'uno o l'altro abbiano mancato di richiedere il tempestivo intervento dell'Amministrazione comunale per la riparazione dei guasti comunque provocati e verificatesi.

Art. 4

IMPIANTI INTERNI.

Le installazioni interne private hanno inizio immediatamente a valle degli apparecchi di misura e comprendono tutti i tubi con i loro rispettivi accessori.

I proprietari e gli utenti ne curano la posa, gli ampliamenti e la manutenzione affidandone l'esecuzione esclusivamente ad installatori (Ditte industriali ed artigiane) di loro fiducia, iscritte regolarmente alla Camera

di Commercio e che dimostrino di possedere competenza ed esperienza tecnica ed adeguata capacità organizzativa che li rendano capaci di assumersi le responsabilità che loro competono.

Ogni lavoro od intervento sulle installazioni interne deve essere eseguito da installatori che si assumono la responsabilità per eventuali danni a persone o a cose conseguenti a deficienza degli stessi impianti interni.

Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme generali esistenti, a quelle rese obbligatorie dalle disposizioni superiori a quelle suggerite dall'esperienza e dalla tecnica del particolare settore.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di imporre, in qualunque momento, speciali norme e rendere obbligatoria la loro applicazione.

L'Amministrazione comunale può in qualsiasi momento sospendere la fornitura qualora l'Ufficio Tecnico del Genio Civile, il Comando dei Vigili del Fuoco, l'Ispettorato del Lavoro od altri organi riconosciuti dalla legge dimostrassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta.

L'Amministrazione comunale si riserva sempre la facoltà di obbligare l'utente, con qualificata motivazione scritta ed a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale a provvedere, pena la sospensione delle forniture, a determinate modifiche alle installazioni poste in proprietà privata per la necessità di una giusta misura dei consumi o di manutenzione degli apparecchi di misura oppure da motivi tecnici o di legge.

Con l'allacciamento delle installazioni interne alle derivazioni di presa dell'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose conseguenti a deficienze delle installazioni stesse.

Art. 5

APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO.

Salvo per le forniture provvisorie fatte eventualmente a forfait con le modalità fissate dalle tariffe in vigore e consentite dalle leggi, la vendita del gas avviene a contatore.

A tale scopo vengono installati presso le singole

utenze gli opportuni apparecchi di misura, di controllo e di limitazione con i relativi accessori.

Spetta all'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, la scelta per la ubicazione del collocamento e del tipo degli apparecchi sopradetti nonché del sistema di misura per la determinazione dei consumi secondo le tariffe applicate. Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso dei locali in cui è collocato il contatore, deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale la quale provvederà agli eventuali spostamenti a spese dell'utente.

Per la posa degli apparecchi l'utente deve corrispondere il contributi fissati dalle tariffe in vigore per i vari calibri.

Gli apparecchi di misura e controllo, con i relativi loro accessori, sono di proprietà dell'Amministrazione comunale e l'utente è tenuto al pagamento dei canoni di noleggio fissati dalle tariffe. Tale pagamento è indipendente dal consumo ed è dovuto in qualsiasi caso per tutta la durata del contratto di fornitura.

I contatori verranno installati sempre in luogo ben illuminato, asciutto ed areato e sgombro di materiali e facilmente accessibile al personale addetto alla lettura ed alle ispezioni di controllo.

L'utente è consegnatario dei sopradetti apparecchi con l'obbligo di avere cura della loro conservazione.

L'utente è responsabile di qualsiasi manomissione, alterazione o rottura degli apparecchi, dei sigilli e dei contrassegni posti dall'Amministrazione comunale.

Tutti gli obblighi suddetti incombono sull'utente anche se questi, per speciali disposizioni, non fosse tenuto al pagamento di alcun canone di noleggio per gli apparecchi installati.

In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento degli apparecchi di misura e di controllo l'utente deve darne immediato avviso all'Amministrazione comunale.

In caso di irregolare o mancato funzionamento degli apparecchi il consumo verrà computato in relazione a quello dei corrispondenti mesi dell'anno precedente od a quello dell'anno in corso, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione comunale.

Nel caso di proprietà suddivisa, i comproprietari saranno solidamente responsabili della rifusione all'Amministrazione comunale dei danni derivanti dalla manomissione degli impianti e degli apparecchi di misura.

L'utente che ha dubbi sull'esattezza degli apparecchi può richiederne la verifica all'Amministrazione comunale, eventualmente in contraddittorio con un Tecnico di sua fiducia, previo versamento del deposito di Lit. 20000 -

L'apparecchio sarà ritenuto esatto, e quindi non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi, se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla legge metrica italiana. Nel caso contrario la rettifica dei consumi agli effetti del pagamento sarà limitata al mese della prova ed a quello precedente; se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore, l'Amministrazione comunale incamera il deposito effettuato ed addebita le spese di verifica.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di provvedere alla sostituzione degli apparecchi di misura in qualsiasi momento, con altri di altro tipo e di cambiare eventualmente la loro ubicazione.

I cambi o spostamenti eseguiti su richiesta o per fatto dovuto all'utente, sono, se accertati dall'Amministrazione comunale, eseguiti a spese dell'utente stesso.

ART. 6

U S I.

E' vietata l'utilizzazione del gas per gli usi diversi da quelli dichiarati nei contratti di fomitura.

Salva ogni altra ragione ed azione giudiziaria, se ad un contatore vengono allacciati apparecchi che scontano una tariffa di consumo superiore a quella stabilita per gli apparecchi ad usi per i quali il contatore fu posto o per quelli dichiarati nel contratto di fomitura, l'utente è obbligato a pagare la differenza di tariffa per tutto il consumo segnato dal contatore per gli ultimi dodici mesi od a partire dal giorno di inizio della somministrazione se questa viene fatta da meno di un anno.

L'utente deve dichiarare all'atto della richiesta di fomitura, l'uso che intende fare del gas.

L'uso è la base per la applicazione del prezzo, delle condizioni di vendita e dell'imposta sul valore aggiunto.

L'utente è responsabile verso l'Amministrazione comunale dell'effettivo impiego del gas secondo l'uso dichiarato ed eventualmente accertato.

L'utente che utilizza il gas in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento della eventuale maggiore tariffa dalla data di inizio della fornitura o per il periodo minimo di un anno se questa risale a data antecedente, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di ogni altra ragione ed azione giudiziaria.

L'utente non può cedere o vendere ad altri il prodotto fornito dall'Amministrazione senza autorizzazione scritta.

ART. 7

PRESE DI TERRA.

E' assolutamente vietato utilizzare le condutture del gas come "terra" in connessione con linee ed apparecchi elettrici.

ART. 8

CONTROLLI

Al personale dell'Amministrazione comunale addetto al Servizio distribuzione metano devono essere permessi ed agevolati i controlli, le ispezioni e le letture degli apparecchi di misura, nonché i controlli alle installazioni interne, in qualsiasi momento.

Il personale addetto a tale lavoro è dotato di apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di collaudare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere o rifiutare la fornitura a quelle installazioni che non corrispondessero alle norme di sicurezza ed alle direttive del presente regolamento.

ART. 9

LAVORI

Le richieste di preventivi vengono fatte per iscritto su appositi moduli forniti dall'Amministrazione comunale.

Le richieste di preventivi per nuove reti di distribuzione nelle lottizzazioni devono essere accettate solamente quando vi sono allegate tre copie dei relativi disegni, approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, ed una copia del disciplinare della lottizzazione stipulato dal Comune.

Alle richieste di preventivi per nuovi allacciamenti o miglioramenti di quelli esistenti devono essere allegati i disegni relativi all'immobile da servire.

Le richieste di preventivi corredate di tutti i dati ed i documenti necessari vengono inviate all'Ufficio Tecnico per la loro formulazione.

L'Ufficio Tecnico, dopo i sopralluoghi necessari, provvederà tramite l'Ufficio Segreteria ad inviare copia del preventivo all'interessato.

Qualsiasi preventivo ha la durata di tre mesi. Dopo tale periodo deve essere convalidato o modificato secondo le

necessità.

I preventivi sono gratuiti e con essi, fino all'accettazione, l'Amministrazione non assume alcun impegno.

L'interessato potrà prendere contatto con l'Ufficio Tecnico per gli eventuali sopraluoghi e per quant'altro ritenesse utile far presente per la buona riuscita dei lavori.

Nell'ammontare della somma richiesta per eseguire i lavori saranno compresi gli eventuali contributi a fondo perduto per l'ampliamento ed il miglioramento rete.

Con il versamento dei contributi a fondo perduto richiesti nel preventivo, l'utente ed il proprietario accettano e si assoggettano, senza riserve ed eccezioni, alle condizioni ed alle norme del presente Regolamento.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di eseguire i lavori, per l'esecuzione dei quali sono stati versati i relativi importi presso l'Ufficio Cassa segnalato dall'Amministrazione comunale, nel momento da essa ritenuto più conveniente compatibilmente alle disponibilità di mano d'opera ed agli altri impegni.

In caso di richiesta di modificazione per l'aumento della portata degli impianti valgono le norme sopra descritte per le richieste di nuovi lavori.

ART. 10

RICHIESTA DI FORNITURA

La richiesta di fornitura del gas sarà fatta dagli interessati servendosi degli appositi moduli, da ritirarsi agli sportelli dell'Amministrazione comunale, debitamente riempiti in ogni loro parte. La richiesta dell'utenza presuppone l'esistenza dell'impianto regolare mancante solo dell'apparecchio di misura.

La riattivazione di utenza presuppone anche l'esistenza dell'apparecchio di misura.

In caso di richiesta di aumento della fornitura valgono le norme sopra stabilite per le richieste di nuove utenze, semprechè le derivazioni e gli apparecchi di misura siano sufficienti per soddisfare la nuova richiesta.

In tal caso, dopo il sopraluogo dei tecnici addetti e, quindi, il riferimento dell'Ufficio Tecnico, l'Ufficio Utenti provvederà a definire la richiesta.

ART. 11

CONTRATTO DI FORNITURA, DURATA E DISDETTA

La vendita del gas avviene dopo la stipulazione del contratto di fornitura nel quale sono precisati gli obblighi ed i diritti delle parti.

L'impegno reciproco decorre dal giorno della posa del contatore, se trattasi di nuova utenza, o dal giorno dell'apertura del gas, se trattasi di riattivazione di utenza. Tale impegno avrà la durata risultante dalle condizioni stabilite, ma comunque l'impegno avrà la durata massima di un anno.

Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per uguale periodo e così di seguito per i periodi successivi, salvo disdetta da parte dell'utente da farsi almeno **3 mesi** prima.

Per fare tale disdetta l'utente deve servirsi degli appositi moduli, che si ritireranno agli sportelli dell'Amministrazione comunale, riempiti in ogni loro parte, esclusa la parte riservata agli Uffici competenti, e riconsegnarli allo sportello addetto che ne rilascia ricevuta.

Nel caso di trapasso dei locali, dove si fa uso del gas dell'Amministrazione comunale, il subentrante deve stipulare il "contratto di utenza" con il quale si assume per sé gli obblighi dell'utente cessante.

La cessazione della fornitura può avvenire in qualsiasi momento, su semplice avviso dell'Amministrazione comunale nei casi previsti dal presente Regolamento.

L'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo qualora in forza di accordi fra l'Amministrazione ed altri Enti o Imprese esercenti la distribuzione del gas si rendesse necessario il suo trasferimento ad altri Enti o Imprese.

Imposte, tasse, sovrapprezzi od altro gravanti sul contratto di fornitura del gas sono a carico dell'utente.

ART. 12

TARIFFE DI VENDITA E DIRITTI FISSI

Le tariffe di vendita del gas sono disciplinate al provvedimento del C.I.P. N°42/85 pubblicato sulla G.U N° 253 del 26/10/1985 e seguenti; aventi oggetto: "METODO PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIONE DELLE TARIFFE DEL GAS METANO DISTRIBUITO A MEZZO DI RETE URBANA", successive modificazioni ed integrazioni ;

DIRITTI DI ALLACCIO

Per fabbricati di civile abitazione
(con riduzione del 30% in caso di prenotazione e
pagamento anticipato) L. 1.000.000 + IVA

per negozi, studi professionali, bar, ristoranti etc.
(con riduzione del 30% in caso di prenotazione e
pagamento anticipato) L. 1.700.000 + IVA

per insediamenti produttivi, industriali, artigianali,
commerciali, alberghieri, officine meccaniche etc.
(con riduzione del 30% in caso di prenotazione e
pagamento anticipato) L. 3.000.000 + IVA

Contatore L. 250.000 + IVA

Spostamento del contatore L. 300.000 + IVA

Nei prezzi sopra indicati sono compresi ml. 4,00 di tubazione. Per i metri in più occorrenti verrà eseguito un preventivo di volta in volta a secondo del tipo di lavoro occorrente e il relativo pagamento dovrà essere effettuato prima all'esecuzione dei lavori e con possibilità della riduzione del 30% se la prenotazione avverrà prima della predisposizione dei lavori.

ART. 13

PAGAMENTI

Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall'utente normalmente presso Istituti Bancari cittadini, Uffici Postali, Ufficio Cassa dell'Amministrazione comunale * in base alle bollette che vengono periodicamente presentate.

Le bollette, oltre all'ammontare dei consumi effettuati o garantiti colcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'utente per imposte, tasse, noli degli apparecchi di misura e controllo, penalità arretrati e quant'altro sia dovuto dall'utente.

Il pagamento deve essere fatto integralmente e per contanti entro 15 giorni dal ricevimento delle bollette presso gli Istituti Bancari convenzionati, di cui sarà fornito l'elenco, e gli eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento suddetto.

Le eventuali rettifiche in più o in meno saranno fatte dall'Amministrazione comunale con separate bollette o mediante conguaglio nella bolletta successiva.

Qualora il pagamento non venga fatto entro tale termine, l'utente dovrà effettuare direttamente alla Cassa dell'Amministrazione comunale entro quindici giorni dalla data di ricevimento gravandolo dell'indennità di mora a norma di legge.

Trascorso tale termine l'Amministrazione comunale potrà, senz'altro avviso, sospendere la fornitura, salvo il diritto di farsi pagare quanto è dovuto dall'utente, perchè così convenuto per patto espresso.

Le forniture sospese per morosità non potranno essere riattivate se prima l'utente non abbia pagato il suo debito per bollette scadute ed anticipate le spese di

C.R.L.
AGENZIA
DI
BOTTICINO

riattivazione secondo la tariffa in vigore.

Nel periodo di interruzione della fornitura per qualsiasi motivo, decorreranno ugualmente i canoni di noleggio degli apparecchi di misura e controllo.

ART. 14

GARANZIA DEI PAGAMENTI

A garanzia delle somme che in qualsiasi tempo e per qualsiasi circostanza, in relazione ai contratti di fornitura, risultassero a carico dell'utente ed in considerazione che il pagamento delle bollette viene effettuato in via posticipata l'utente deve versare in contanti una somma ragguagliata al presumibile consumo di un periodo di fatturazione con i minimi indicati nelle tariffe.

Qualora nel corso della fornitura l'anticipo dovesse risultare inadeguato all'importo dei consumi effettuati, l'Amministrazione comunale potrà chiedere l'aumento dell'anticipo.

L'adeguamento dell'anticipo sarà commisurato per ciascun utente al consumo medio dell'anno precedente e valorizzato in base alle tariffe in atto al momento dell'adeguamento stesso.

Sulle somme anticipate non decorre alcun interesse.

Nel caso di inadempienza da parte dell'utente, le somme versate a titolo di anticipo saranno computate dall'Amministrazione comunale a deduzione del proprio credito senza pregiudizio del diritto riconosciuto dall'Amministrazione comunale stessa di cessare le forniture restando libera da ogni impegno.

A fornitura ultimata l'anticipo, dedotta quanto a qualsiasi titolo dovuto all'Amministrazione comunale, sarà restituito all'utente, od al suo legale rappresentante, verso la restituzione dell'originale della ricevuta.

In mancanza di richiesta di restituzione entro due anni dalla cessazione, comunque avvenuta, della fornitura, l'anticipo sarà prescritto a favore dell'Amministrazione comunale.

ART. 15

COMUNICAZIONI E RECLAMI

Per qualsiasi comunicazione, domande e reclamo l'utente deve rivolgersi ai competenti Uffici dell'Amministrazione comunale.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte fuori dei detti Uffici ed in particolare agli incaricati della lettura e controllo dei contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.

ART. 16

INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'UTENTE

Le inadempienze dell'utente alle condizioni fissate dal presente Regolamento ed a quelle fissate nelle tariffe di vendita, danno diritto all'Amministrazione comunale di sospendere la fornitura, senza altro avviso, perchè così convenuto per patto espresso, salvo in ogni caso il diritto di rivalsa per danni, spese e pagamenti e di esercizio della azione giudiziaria.

Le disposizioni del presente Regolamento e delle tariffe, nessuna esclusa, si intendono fra loro correlative.

ART. 17

TASSE DI BOLLO E REGISTRO

Le spese di bollo e le tasse di qualsiasi genere relative, inerenti e conseguenti alla fornitura dei prodotti dell'Amministrazione comunale, sono a carico dell'Utente.

ART. 18

CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il Foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura dei prodotti ed in generale all'esecuzione delle norme del presente Regolamento e delle tariffe, è quello di Lucca.

ART. 19

Per quanto non previsto nei precedenti articoli si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti al codice civile e quando si verificasse il caso al vigente C.P.P.

Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le modalità dell'art. 71 del vigente STATUTO COMUNALE.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Cardinotti Rag. Augusto

IL SEGRETARIO

Cappello Dr. Alberto

Visto si dichiara assunto l'impegno di spesa per la somma di L.

IL RAGIONIERE

Publicata dal **17 APR. 1996**
e vi rimarrà per gg. 15
Li **17 APR. 1996**

IL SEGRETARIO

Cappello Dr. Alberto

Publicata all'Albo Pretorio dal **17 APR. 1996**
al **2 MAG. 1996**
Li

IL SEGRETARIO

Cappello Dr. Alberto

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li **11 MAG. 1996**

IL SEGRETARIO

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO

Copia, per l'esecuzione a:

- Ragioneria Tributi
- Segreteria, Contratti
- Serv. Demografici
- Ecologia
- Serv. Tecnici e LL.PP.
- Assetto Territorio
- Polizia Municipale
- Economato
- Istruzione e cultura
- Commercio

Li

IL SEGRETARIO

